



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (Giada) 209.194.2

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.97.2

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8897]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8897]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8897] **SANTA GIUSTA (OR) – Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Sassu" della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in località Sassu – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Nexta Sardinia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

13/03/2023

MA
X

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e.p.c. Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

CONSIDERATO che le previsioni introdotte dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, non hanno modificato le competenze attribuite alla Soprintendenza speciale per il PNRR in materia di interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione

paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del

05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la **Nexta Sardinia S.r.l.**, con nota pervenuta il 29/06/2022, ha presentato istanza anche a questo Ministero, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Sassu" della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in località Sassu – Progetto Definitivo**, ricadente nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare collocato a terra, per una superficie totale impegnata dal progetto pari a circa 133 ha, nel territorio del comune di Santa Giusta, in località "Sassu", della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN. E' prevista, nelle interfile dell'impianto fotovoltaico, la piantumazione di filari di lavanda, Aloe Vera, ed Asparago Selvatico; nella parte ovest dell'impianto, accanto alla fascia arborea perimetrale esistente dell'eucaliptus, è previsto l'impianto di un mandorleto quale coltura di mitigazione. Si prevede infine di destinare un'area a nord dell'impianto ed all'interno della superficie del mandorleto, all'apicoltura. Le opere in progetto possono essere come di seguito schematizzate: a) campo fotovoltaico: costituito da n. 106.388 moduli in silicio monocristallino da 620 W ciascuno. La struttura di supporto dei moduli fotovoltaici è di tipo ad "inseguimento monoassiale", che raggiunge +/- 55° di inclinazione rispetto al piano di calpestio; tale struttura sarà ancorata al terreno tramite infissione di pali in acciaio zincato e con un'altezza massima da terra pari a 4,80 m. Lo spazio libero minimo tra una fila e l'altra di moduli, risulta essere pari a 3,70 m. L'area sarà recintata perimetralmente da una rete plastificata di colore verde, alta 200 cm, con dei passaggi per consentire il libero passaggio dei piccoli animali. Completano l'intervento la messa a dimora di una fascia arborea perimetrale (mandorli) che, oltre a garantire un reddito dalla gestione e raccolta dei frutti, fungerà da barriera visiva, svolgendo la funzione di mitigazione dei relativi impatti assieme alle specie arboree già presenti (eucaliptus adulti). L'area occupata dalle strutture fotovoltaiche risulta essere superiore a 58 ettari (circa il 43,6% della superficie totale dell'impianto); la connessione tra attività produttiva energetica e attività agricola avverrà attraverso l'impianto di oltre 60 ettari coltivati rispettivamente a lavanda (42 ha – interfile e pieno campo), a mandorli (18,5 ha – pieno campo), ad aloe (4,6 ha - interfile) e ad asparagi (6,3 ha – interfile). Saranno realizzate n. 6 cabine elettriche di trasformazione, costituite da elementi prefabbricati; saranno poi installati un container blocco uffici ed un container ad uso magazzino. Verrà realizzata la viabilità interna ex novo mediante strade di terra naturale, inclusi i piazzali sul fronte delle cabine. La larghezza media della nuova viabilità è di circa 4 m; b) opere di connessione: la connessione alla rete di trasmissione nazionale avverrà tramite un elettrodotto MT/BT interrato ad una profondità minima di 1,20 m dal piano naturale del terreno tramite n. 6 dorsali di collegamento interrate, in media tensione (30 kV). Il percorso dei cavi interrati, che seguirà la viabilità esistente, si svilupperà per una lunghezza di circa 4 km; c) stazione utente: la stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, sarà ubicata a nordovest dell'impianto agro-fotovoltaico, ad una distanza di circa 4,0 km in linea d'aria. Sotto il profilo paesaggistico l'impianto interessa un territorio con morfologia pianeggiante, con caratteri orografici tipici della pianura costiera, risultando localizzato a ridosso dello stagno di S'Ena Arrubia, in un ambito delicatissimo e pregevolissimo, ricco di specchi acquei, esterno sulla carta alle categorie di Grandi Aree Industriali, totalmente privo di urbanizzazioni e di trasformazioni antropiche che costituisce habitat di specie di interesse faunistico.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0006542 del 18/01/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, richiedendo, tra l'altro, al Proponente di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura di cui all'allora vigente lettera g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 750 del 19/01/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma

2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, evidenziando preliminarmente al Proponente e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di dover acquisire ancora in via propedeutica l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura allora previsto dalla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

- b) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 2321 del 23/01/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale;
- c) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 5232 del 17/02/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che “... dal punto di vista della coerenza delle opere proposte con la pianificazione generale vigente (Piano Urbanistico Comunale - P.U.C.) del Comune di Santa Giusta, si rileva che le aree dell'impianto agrivoltaico proposto, dichiarate dal Proponente ricadenti in zona urbanistica agricola (E), sottozona E2 “Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni non irrigui”, e l'area di sedime della nuova Cabina Primaria, ubicata all'interno del perimetro del Consorzio Industriale Provinciale di Oristano, in realtà ricadono in zona H di salvaguardia, sottozona H1 di rispetto naturalistico-ambientale-monumentale. A tale riguardo si rimanda alla nota prot. n. 7267 del 10.02.2023 della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia (prot. D.G.A. n. 4429 di pari data) in cui il Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica evidenzia come le aree di impianto ricadono in aree non idonee, individuate ai sensi dell'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, di cui al: 1.1 – punto 4 (Important Bird Areas - I.B.A. 218 – Sinis e Stagni di Oristano) – 4.1 “per le quali la realizzazione di impianti di grande taglia (ndr quale quello in oggetto) potrebbe alterare gli habitat connessi alla presenza di specie ornitiche a causa dell'aumento della pressione antropica”; 1.2 – punto 13 P.P.R. - Beni Paesaggistici – 13.1 Fascia costiera; 1.3 - punto 13 P.P.R. - Beni Paesaggistici – 13.7 Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (comprese zone umide costiere*); 1.4 - punto 13 P.P.R. - Beni Paesaggistici – 13.9 Aree di interesse faunistico di cui all'art. 38 delle N.T.A. del P.P.R. ...”. Ancora, si evidenzia con riferimento alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici come disposta dal Piano paesaggistico regionale che “... 2. Inoltre, riguardo alla valutazione di conformità alla normativa urbanistica e paesaggistica, posto che l'intera area di intervento ricade all'interno di una Zona umida costiera, e che una buona parte risulta anche all'interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei lagunari, particolare rilievo riveste la normativa relativa alle Zone umide costiere, ossia: 2.1 - art. 26, comma 4 delle N.T.A. del P.P.R., che “vieta nelle zone umide costiere e nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico europeo, gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ...”; 2.2 - art. 28 della L.R. 18.01.2021, n. 1, che “vieta, nelle aree libere da volumi regolarmente accatastati comprese nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei lagunari, ogni trasformazione urbanistica o edilizia”; 2.3 - art. 39 delle N.T.A. del P.P.R., “(...) nelle aree di interesse faunistico (ndr di interesse naturalistico) è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree. L'intervento in argomento, ... determina una radicale trasformazione del paesaggio e modifica significativamente l'esposizione del suolo agli agenti atmosferici, determinando una rilevante alterazione della funzionalità, della riconoscibilità e della fruibilità dell'area coinvolta. (...) Si ritiene che qualsiasi proposta di riclassificare in altra zona l'attuale zona H - Salvaguardia del vigente strumento urbanistico generale del Comune di Santa Giusta, non sia conforme alla normativa paesaggistica e urbanistica sovraordinata”. Inoltre, “... 5. dal punto di vista dell'inquadramento delle opere rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) l'area destinata all'impianto agrivoltaico si colloca all'interno dell'ambito di paesaggio costiero 09 “Golfo di Oristano”, all'interno di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143, c.1, lett. d) del D.Lgs 42/2004 così come evidenziato nella nota prot. n. 6854 del 09.02.2023 (prot. D.G.A. n. 4197 di pari data) della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale e rispettivamente per effetto dell'art. 17, comma 3: 5.1 - lett. a) delle N.T.A. del P.P.R., Fascia costiera, nella quale, ai sensi dell'art. 20, possono essere realizzate strutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.; 5.2 lett. g), Zone umide costiere; 5.3 lett. k) Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92. Si segnala inoltre che l'impianto proposto risulta in prossimità del confine dell'area tutelata dal DAPI TPUC/21 del 06.04.1990 "Arborea - Zona Litoranea e Stagno S'ena Arrubia" ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, oltre ad essere prossima alla Stazione Ossidiana Punta Canonigu Murru e a meno di 150 metri da un nuraghe, tutti beni paesaggistici individuati e tipizzati ai sensi delle N.T.A. del P.P. R. La Stazione utente, prevista in zona urbanistica D – sottozona D1, ricadrebbe integralmente in area vincolata paesaggisticamente nel caso in cui non sussista un piano attuativo in corso di efficacia, per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. a) delle N.T.A. del P.P.R. (Fascia costiera); inoltre l'area dedicata alla nuova Stazione utente ricade parzialmente all'interno dei 300 m dalla linea di battigia dello Stagno di Santa Giusta vincolata ai sensi dell'art. 17 comma 3, lett. g) delle N.T.A. del P.P.R. Le componenti ambientali di riferimento sono di tipo agro-forestale". Le superfici dell'impianto agrivoltaico ricadono anch'esse su aree a valenza ambientale "ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle N.T.A. del P.P.R.) per le quali la pianificazione settoriale e locale dovrà conformarsi a vietare "le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti (...). Relativamente alla compatibilità paesaggistica, l'impianto fotovoltaico rappresenta un elemento detrattore di qualità paesaggistica, sia per l'inserimento di elementi (i pannelli), totalmente estranei al contesto, sia per il consumo di suolo a discapito delle specie protette che popolano l'area, che vedrebbero totalmente compromesso e modificato il proprio habitat di riferimento; ma anche per il consumo di suolo agricolo che attualmente interessa l'area in oggetto e che risulta pienamente in equilibrio con il sistema umido costiero che circonda l'area. Le opere quindi contrastano con i principi di tutela dei beni paesaggistici ambientali e modificano sensibilmente il contesto paesaggistico di elevatissimo pregio in cui risultano localizzate e la funzionalità ecosistemica delle aree peristagnali". Si evidenzia, inoltre, che "10. L'unicità delle aree oggetto di intervento, particolarmente sensibili, e la preminente urgenza di preservarle, viene sottolineata anche nella nota prot. n. 8920 del 07.02.2023, prot. D.G.A. n. 3956 di pari data, in cui la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano evidenzia la necessità di "(...) dotare l'impianto agrivoltaico di idonea fascia parafuoco completamente priva di vegetazione o una fascia erbosa verde, di larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area". Relativamente alla proposta progettuale relativa alle attività colturali si rileva che "... 1. l'impianto agrivoltaico proposto, ancorché si dichiara la connessione tra attività produttiva energetica e attività agricola attraverso l'impianto di oltre 60 ettari coltivati (lavanda - 42 ha, mandorli - 18,5 ha, aloe - 4,6 ha e asparagi - 6,3 ha), si caratterizza per interventi colturali in totale discontinuità con l'attuale vocazione agronomica che vede i terreni oggetto di intervento classificati dallo strumento urbanistico vigente quali "aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni non irrigui"; in ogni caso l'area in esame risulta servita dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con possibilità quindi di indirizzo dell'attività agricola verso produzioni di qualità ... 4. nonostante la connessione tra attività colturale e fotovoltaica, la parte impiantistica si sviluppa su una superficie catastale molto estesa (oltre 58 ettari) con conseguente frammentazione della continuità agraria, significativa sottrazione di suolo alla produzione agricola di qualità e compromissione della godibilità paesaggistica e ambientale del contesto identitario agricolo consolidato, con una perdita di potenzialità agricola non accettabile. In tal senso, "sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario", si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, anche se "agrovoltaici", mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio, e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle N.T.A. del P.P.R. ai fini della

MA

conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle N.T.A. "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R., ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali"; 5. la scelta del sito appare dettata prevalentemente dalle caratteristiche orografiche favorevoli del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente a servizio dell'impianto proposto, senza una adeguata analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali, da descrivere anche con riferimento alle modalità di integrazione delle attività agricole con quella di produzione energetica (piano colturale, lavorazioni, uso di mezzi meccanici, fabbisogni irrigui, etc.), in coerenza con le recenti Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero per la Transizione Ecologica, nel mese di giugno 2022 ...";

- d) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 4263 del 02/03/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in esame, esprimendo con riguardo all'Area funzionale Paesaggio un parere negativo, sulla base del fatto che "... Come descritto anche in precedenza l'area in cui è localizzato il campo fotovoltaico ricade interamente all'interno di un complesso sistema di beni paesaggistici ambientali individuati dall'art. 17 comma 3, lett. a), g) e k) delle NTA del PPR, rispettivamente entro la fascia costiera perimetrata dal PPR, all'interno della zona umida costiera e delle aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92 (Aree di interesse faunistico). L'intervento presenta elementi di contrasto con le NTA del PPR. In particolare: 1. L'art. 18 delle NTA del PPR dispone che i beni paesaggistici "Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" e "Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92" sono "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Le opere da realizzare sono localizzate oltre i 300 metri dalla linea di battigia dello stagno, tuttavia essendo comprese nel perimetro di zona umida, modificano in modo permanente lo stato dei luoghi e la stabilità/funzionalità ecosistemica delle aree peristagnali; sebbene l'area sia stata trasformata per utilizzi agricoli l'indagine delle ortofotocarte ha evidenziato la presenza di segni di detriti superficiali e di ristagno idrico a dimostrazione dell'appartenenza dell'area oggetto di intervento al sistema umido dal quale è circondata e inclusa; inoltre si ritiene che l'installazione dei moduli solari si prefiguri come un elemento di disturbo invasivo e totalmente avulso dal contesto, andando a modificare irreversibilmente il delicato equilibrio ecosistemico delle specie faunistiche che popolano l'area; 2. L'art. 29 delle NTA del PPR dispone che nelle zone ad utilizzazione agro-forestale sono vietate le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, omissis". Anche in questo caso l'installazione dell'impianto si oppone con la salvaguardia degli habitat, tutelati anche da questo articolo; inoltre si ritiene che le caratteristiche dell'impianto, che presenta una distanza di interfila limitata (3.70 m) non agevolerebbero l'irraggiamento solare per le colture e la gestione agricola meccanizzata, elementi necessari per l'ottenimento di produzioni agricole e di un conseguente profitto accettabile. L'impoverimento della produttività agricola potrebbe portare all'abbandono della produzione, trasformando l'area da agricola ad esclusiva produzione energetica più coerente ad un contesto industriale e non come quello in oggetto di tipo agricolo naturale[;] 3. L'art. 39 delle NTA del PPR stabilisce che "Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree." Come già descritto sopra l'area oggetto di intervento è inclusa nelle aree di notevole interesse faunistico

A MA


rientrando pertanto nell'ambito di tutela del presente articolo. B.3 RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE[:] Non si ritiene necessario richiedere documentazione integrativa in quanto appare di tutta evidenza che, per le sue componenti naturalistiche di gran pregio, l'area risulta inidonea ad ospitare l'impianto in questione. B.4 CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI[:] Dall'analisi della documentazione trasmessa e dalla valutazione degli impatti eventuali sulla piccola, media e grande scala e delle loro possibili interrelazioni o vicendevoli ripercussioni sul breve, medio e lungo periodo, si ravvisano criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto. L'impianto fotovoltaico rappresenta un elemento detrattore di qualità paesaggistica, sia per l'inserimento di elementi (i pannelli), totalmente estranei al contesto, sia per il consumo di suolo a discapito delle specie protette, che popolano l'area, che vedrebbero totalmente compromesso e modificato il proprio habitat di riferimento; ma anche per il consumo di suolo agricolo che attualmente interessa l'area in oggetto e che risulta pienamente in equilibrio con il sistema umido costiero che circonda l'area. Le opere quindi contrastano con i principi di tutela dei beni paesaggistici ambientali e modificano sensibilmente il contesto paesaggistico di elevatissimo pregio in cui risultano localizzate e la funzionalità ecosistemica delle aree peristagnali. Per questo motivo si anticipa sin d'ora che il parere non potrà che essere negativo ...".

Relativamente all'Area funzionale Patrimonio archeologico, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il medesimo parere endoprocedimentale, ha richiamato quanto già comunicato al Proponente con riguardo alla diversa procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico con la nota prot. n. 3699 del 20/02/2023 (Allegato n. 2), ossia che la documentazione già prodotta in merito non è conforme a quanto disposto con il d.P.C.M. 14 febbraio 2022 e la successiva Circolare n. 29 del 19/05/2022 della Direzione generale ABAP, per la qual cosa ne serve una integrazione e modifica;

- e) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 3120 del 06/03/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per la necessità di integrare la documentazione indicata per l'Area funzionale Patrimonio archeologico;
- f) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 3337 dell'8/03/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza a carico delle opere previste.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate paesaggisticamente come identificate dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sopra riportate per quanto qui interessa, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 02/03/2023 (Allegato n. 1) e riconosciuto dal Proponente nel SIA (v. paragrafo 2.3.2 *Ipotesi esaminate e soluzione scelta*, p. 17):

* MA



(da *Inquadramento beni paesaggistici ed ambientali*, elaborato n. TAV_FT0008)

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione del progetto di cui trattasi comporta l'occupazione delle aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte e oggetto delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, determinandone la relativa sostituzione con strutture industriali estranee al contesto paesaggistico ancora conservatosi, come riportato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 02/03/2023 (Allegato n. 1), dovendosi aggiungere che tale sostituzione avrebbe a riguardo anche le aree necessarie per dotare l'impianto in questione di una idonea fascia parafuoco completamente priva di vegetazione o una fascia erbosa verde, di larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area, come richiesto dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano con la nota prot. n. 8920 del 07/02/2023, allegata alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 17/02/2023.

RITENUTO di condividere le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna come inoltrate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota del 17/02/2023, per la parte sopra richiamata quale riferibile alle competenze istituzionali del Ministero della cultura in materia di tutela paesaggistica, le quali osservazioni, pertanto, sono fate proprie con il presente parere tecnico istruttorio, anche con riguardo alla non evidenza nella documentazione progettuale trasmessa del soggetto agricolo che deve assumere l'onere di condurre le attività agricole previste in abbinamento alla produzione di energia elettrica (v. il punto n. 7 degli *aspetti di natura progettuale*, pp. 9-10 delle osservazioni regionali del 17/02/2023), considerato che il soggetto proponente non risulta avere tra i propri scopi societari quelli della conduzione in proprio di attività agricole (v. SIA, paragrafo 1.2. *Il soggetto proponente; Relazione Tecnico Agronomica e Piano colturale nell'are di impianto*, paragrafo 2, p. 5).

CONSIDERATO che nei terreni interessati non risultano attualmente presenti attività riconducibili a quelle di cava come indicate dal Proponente nell'elaborato denominato "DOCUMENTAZIONE ATTESTAZIONE CAVA DISMESSA" (n. 04_DACD):

A MA

Stato dei Luoghi Sito Progetto Agro - Fotovoltaico - Punti Scatto P1, P2, P3, P4 Porzione Sud Sito in Progetto dallo strada provinciale 49 nel quale si evince un orografia pianeggiante e terreni utilizzati prevalentemente a seminativo - sistemato il sito risulta naturalmente circondato da filari di alberi ad alto fusto che racchiudono la maggior parte del perimetro dell'area d'intervento.



Stato dei Luoghi Sito Progetto Agro - Fotovoltaico - Punti Scatto P5, P6, P7, P8 Porzione Ovest - Nord Ovest Sito in Progetto. Dalla parte nord dell'impianto la vista apprezzabile è quella delle torri silos, delle infrastrutture per il carico delle reti, dei prelievatori produttivi e dell'area portuale del Comune di Santa Giusta che delimitano uno skyline riconoscibile nel raggio di diversi chilometri.



(da Relazione Tecnico Agronomica e Piano culturale nell'area di impianto, figure a p. 18)

CONSIDERATO che anche un eventuale esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico non potrebbe modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste dal progetto di cui trattasi, rese per il fattore ambientale del patrimonio paesaggistico direttamente interferito dal medesimo progetto, stante i plurimi profili di tutela paesaggistica gravanti nelle aree interessate e le previsioni e prescrizioni per questo disposte dal Piano paesaggistico regionale, come richiamate nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 17/02/2023 e nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 02/03/2023 (Allegato n. 1).


CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni", in particolare al punto D.2.3, relativamente alla necessità che, prima di procedere con la richiesta di documentazione integrativa conseguente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, si debba

* MA

verificare preliminarmente l'esistenza di criticità connesse alla tutela paesaggistica che escludano a priori la possibilità di localizzare le opere previste nelle aree indicate in progetto, come, d'altronde, con il presente parere tecnico istruttorio evidenziato esistere.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale", in particolare "colture erbacee specializzate", disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni e prescrizioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, comma 4, delle medesime Norme, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente come di seguito evidenziato nel presente parere tecnico istruttorio, ma anche dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni del 17/02/2023 sopra richiamate (v. il punto n. 5 degli *aspetti di natura progettuale*, p. 9), osservazioni regionali qui fatte proprie:

1) Cartografia base del PPR



Inquadramento Generale PPR Foglio 528 Ambito n.9 Golfo di Oristano

REL_SIA STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

63

(da SIA, paragrafo 3.9. PPR – Piano paesaggistico regionale, p. 63)

CONSIDERATO che il Proponente, nell'analizzare con il SIA l'alternativa zero, ha evidenziato che l'eventuale non realizzazione del progetto proposto "... consentirebbe la prosecuzione delle consuete attività agricole sui terreni ..." (v. SIA, paragrafo 2.3.1 *Alternativa zero*, p. 15), riconoscendo che la medesima non realizzazione comporterebbe "... per il paesaggio ... un minor impatto" (sempre p. 15). Con riferimento alla impossibilità di localizzazione alternativa

X MA

delle opere previste in corrispondenza delle aree tutelate paesaggisticamente dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, il Proponente nel SIA (v. paragrafo 2.3.2 *Ipotesi esaminate e soluzione scelta*, pp. 16-17) afferma che, al fine di corrispondere alle proprie esclusive esigenze imprenditoriali, il progetto di cui trattasi si localizza correttamente nelle aree prescelte, benché identificate come “non idonee” dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, senza, quindi, individuare alcuna concreta alternativa localizzativa a minore incidenza paesaggistica, la cui valenza delle aree interessate è stata qui rilevata anche dall’istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che l’art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che “1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l’impegno delle aree tutelate paesaggisticamente nella realizzazione del progetto di cui trattasi è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale e al paesaggio.

CONSIDERATO che l’art. 3-ter, *Principio dell’azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che “1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all’articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Nexta Sardinia S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 02/03/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, il quale parere allegato al presente parere tecnico istruttorio ne è parte integrante.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 02/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, del 06/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, dell'8/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Sassu" della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in località Sassu – Progetto Definitivo**, ricadente nel comune di Santa Giusta (OR).




Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT. _____ DEL _____
ALLEGATI N. _____ CLASS. _34.43.04/135/5.29____
RIF. FOGLIO N. __750-P_ DEL __19/01/2023____

Alla
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: SANTA GIUSTA (OR) Località Sassu – Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and blue Sassu” della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla TRN da realizzarsi in località Sassu - Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006- VIA (art. 23- PNIEC) .
Proponente: Nexta Sardinia S.r.l. – POS. RAS 125/2023 - POS. SABAP 59411/2023
Responsabile del procedimento settore Beni Archeologici: dott.ssa Maura Vargiu
Responsabile del procedimento settore Beni Paesaggistici: arch. Stefano Montinari

In riferimento alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 750-P del 19/01/2023, acquisita agli atti dell’ufficio con prot. n. 1897 del 20/01/2023, esaminata la documentazione progettuale scaricata mediante l’apposito link disponibile sul portale MITE, si comunica quanto segue.

Area funzionale patrimonio archeologico – funzionario archeologo (dott.ssa Maura Vargiu)

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

A.1.1. Beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10, 12, 13 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze

La porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

A.1.2. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

In relazione ai vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione in essere, in particolare dagli studi archeologici effettuati nel 2011 nell’ambito della redazione del PUC del Comune di Santa Giusta, si precisa che nell’area interessata dalle lavorazioni in progetto sono presenti aree a rischio archeologico a breve o brevissima distanza dalle opere, quali:

- la necropoli punico-romana di Cirras a 50 metri circa dal cavidotto;
- l’area santuariale/necropoli di età romana di Cirras a circa 600 metri dal cavidotto;
- la stazione litica di Cirras a circa 200 metri dal cavidotto;
- il nuraghe Nuragheddu a circa 250 metri dal cavidotto;
- l’insediamento di età protostorica loc. Sassu a circa 250 metri dall’impianto principale;
- l’area di dispersione di materiale di età preistorica di Abarossa a circa 800 metri dall’impianto principale.

A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d’archivio e bibliografiche

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Considerato che le lavorazioni previste incidono sul sottosuolo e l’area di intervento è comunque caratterizzata da aree di dispersione di materiale archeologico collocate a breve distanza dalle opere, si



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

configura il rischio che durante le attività di scavo vengano intercettati depositi archeologici ancora interrati nel sottosuolo.

A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

La documentazione riferita alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non è conforme al DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") e alla successiva circolare n. 29 della DG ABAP del 19.05.2022.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

In riferimento alla sopracitata procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 la Soprintendenza ha acquisito agli atti la relativa istanza con prot. n. 3637 del 17/02/2023 e, in seguito all'esame della documentazione trasmessa, si espressa con nota prot. n. 3699 del 20/02/2023 chiedendo integrazioni documentali al fine di completare l'istruttoria di settore che è, pertanto, da considerarsi sospesa fino alle nuove acquisizioni.

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica è necessario acquisire le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 3699 del 20/02/2023, che si allega alla presente, al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Area funzionale Paesaggio - Funzionario architetto (arch. Stefano Montinari)

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.

L'area di progetto è interessata da aree dichiarate di particolare interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice:

"DECRETO ASSESSORIALE 6 aprile 1990. Zona Litoranea del Comune di Arborea con la splendida pineta che si estende a protezione del litorale degli stagni corru de s.ittiri e s.enna arrubia con pini domestici ed eucalipti" (l'intervento è collocato in prossimità della linea di confine).

B.1.2. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda punto A della presente nota.

B.1.3. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito n. 9 Golfo di Oristano individuato dal PPR. Dal punto di vista dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, l'area è tutelata ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PPR, in base al comma 3, lettere:

- a) Fascia costiera;
- c) Campi dunari e sistemi di spiaggia;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

g) Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

B.1.4. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.

Non sono presenti nell'area o nelle sue immediate vicinanze dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico collocato a terra nel territorio del comune di Santa Giusta in località "Sassu", della potenza di 65960.560 kW e delle relative opere di connessione: nel suo complesso l'impianto avrà superficie complessiva di 58.75.15 Ha, ricadrà su un'area distinta al catasto Terreni del comune di Santa Giusta al Foglio 16, mapp. 96 e 99 ed al foglio 26 mapp. 300. E' prevista nelle interfile dell'impianto fotovoltaico, la piantumazione di filari di lavanda, Aloe Vera, ed Asparago Selvatico; nella parte ovest dell'impianto, accanto alla fascia arborea perimetrale esistente dell'eucaliptus, è previsto l'impianto di un mandorleto quale coltura di mitigazione.

Si prevede infine di destinare un'area a nord dell'impianto ed all'interno della superficie del mandorleto, all'apicoltura.

– Le opere in progetto possono essere come di seguito schematizzate:

a) Campo fotovoltaico: costituito da n. 106.388 moduli in silicio monocristallino da 620 W ciascuno. La struttura di supporto dei moduli fotovoltaici è di tipo ad "inseguimento monoassiale", che raggiunge +/- 55° di inclinazione rispetto al piano di calpestio; tale struttura sarà ancorata al terreno tramite infissione di pali in acciaio zincato e con un'altezza massima da terra pari a 4,80 m. Lo spazio libero minimo tra una fila e l'altra di moduli, risulta essere pari a 3,70 m. L'area sarà recintata perimetralmente da una rete plastificata di colore verde, alta 200 cm con dei passaggi per consentire il libero passaggio dei piccoli animali. Saranno realizzate n. 6 cabine elettriche di trasformazione, costituite da elementi prefabbricati; saranno poi installati un container blocco uffici ed un container ad uso magazzino. Verrà realizzata la viabilità interna ex novo mediante strade di terra naturale, inclusi i piazzali sul fronte delle cabine. La larghezza media della nuova viabilità è di circa 4 m;

b) Opere di connessione: la connessione alla rete di trasmissione nazionale avverrà tramite un elettrodotto MT/BT interrato ad una profondità minima di 1,20 m dal piano naturale del terreno tramite n. 6 dorsali di collegamento interrate, in media tensione (30 kV). Il percorso dei cavi interrati, che seguirà la viabilità esistente, si svilupperà per una lunghezza di circa 4 km;

c) Stazione Utente: la stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, sarà ubicata a nordovest dell'impianto agro-fotovoltaico, ad una distanza di circa 4,0 km in linea d'aria;

Come messo in rilievo nella relazione istruttoria della RAS n. prot. 6854 del 08/02/2023, assunta al prot. della Scrivente con il n. 3301-A del 09/02/2023, si rileva che, nella Relazione Generale trasmessa dal richiedente al punto 10, le aree dove dovrebbe essere ubicato l'impianto vengono indicate come ricadenti in zona agricola (sottozona E2.b e E5.b) mentre dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune ed allegato al progetto, si evince che tali aree ricadono, in realtà, in zona H di salvaguardia, sottozona H1 di rispetto naturalistico–ambientale–monumentale.

Sotto il profilo paesaggistico l'impianto interessa infatti un territorio con morfologia pianeggiante, con caratteri orografici tipici della pianura costiera. Risulta localizzato a ridosso dello stagno di *S'Ena Arrubia*, in un ambito delicatissimo e pregevolissimo, ricco di specchi acquei, esterno sulla carta alle categorie di



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Grandi Aree Industriali, totalmente privo di urbanizzazioni e di trasformazioni antropiche che costituisce habitat di specie di interesse faunistico.

Come descritto anche in precedenza l'area in cui è localizzato il campo fotovoltaico ricade interamente all'interno di un complesso sistema di beni paesaggistici ambientali individuati dall'art. 17 comma 3, lett. a), g) e k) delle NTA del PPR, rispettivamente entro la fascia costiera perimetrata dal PPR, all'interno della zona umida costiera e delle aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92 (Aree di interesse faunistico).

L'intervento presenta elementi di contrasto con le NTA del PPR. In particolare:

1. L'art. 18 delle NTA del PPR dispone che i beni paesaggistici *"Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"* e *"Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92"* sono *"oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Le opere da realizzare sono localizzate oltre i 300 metri dalla linea di battigia dello stagno, tuttavia essendo comprese nel perimetro di zona umida, modificano in modo permanente lo stato dei luoghi e la stabilità/funzionalità ecosistemica delle aree peristagnali; sebbene l'area sia stata trasformata per utilizzi agricoli l'indagine delle ortofotocarte ha evidenziato la presenza di segni di detriti superficiali e di ristagno idrico a dimostrazione dell'appartenenza dell'area oggetto di intervento al sistema umido dal quale è circondata e inclusa; inoltre si ritiene che l'installazione dei moduli solari si prefiguri come un elemento di disturbo invasivo e totalmente avulso dal contesto, andando a modificare irreversibilmente il delicato equilibrio ecosistemico delle specie faunistiche che popolano l'area;

2. L'art. 29 delle NTA del PPR dispone che nelle zone ad utilizzazione agro-forestale sono vietate le *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, omissis"*. Anche in questo caso l'installazione dell'impianto si oppone con la salvaguardia degli habitat, tutelati anche da questo articolo; inoltre si ritiene che le caratteristiche dell'impianto, che presenta una distanza di interfila limitata (3.70 m) non agevolerebbero l'irraggiamento solare per le colture e la gestione agricola meccanizzata, elementi necessari per l'ottenimento di produzioni agricole e di un conseguente profitto accettabile. L'impoverimento della produttività agricola potrebbe portare all'abbandono della produzione, trasformando l'area da agricola ad esclusiva produzione energetica più coerente ad un contesto industriale e non come quello in oggetto di tipo agricolo naturale.
3. L'art. 39 delle NTA del PPR stabilisce che *"Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree."* Come



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

già descritto sopra l'area oggetto di intervento è inclusa nelle aree di notevole interesse faunistico rientrando pertanto nell'ambito di tutela del presente articolo.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Non si ritiene necessario richiedere documentazione integrativa in quanto appare di tutta evidenza che, per le sue componenti naturalistiche di gran pregio, l'area risulta inadatta ad ospitare l'impianto in questione.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Dall'analisi della documentazione trasmessa e dalla valutazione degli impatti eventuali sulla piccola, media e grande scala e delle loro possibili interrelazioni o vicendevoli ripercussioni sul breve, medio e lungo periodo, si ravvisano criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto.

L'impianto fotovoltaico rappresenta un elemento detrattore di qualità paesaggistica, sia per l'inserimento di elementi (i pannelli), totalmente estranei al contesto, sia per il consumo di suolo a discapito delle specie protette, che popolano l'area, che vedrebbero totalmente compromesso e modificato il proprio habitat di riferimento; ma anche per il consumo di suolo agricolo che attualmente interessa l'area in oggetto e che risulta pienamente in equilibrio con il sistema umido costiero che circonda l'area.

Le opere quindi contrastano con i principi di tutela dei beni paesaggistici ambientali e modificano sensibilmente il contesto paesaggistico di elevatissimo pregio in cui risultano localizzate e la funzionalità ecosistemica delle aree peristagnali.

Per questo motivo si anticipa sin d'ora che il parere non potrà che essere negativo.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'esprimere sin d'ora forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, resta in attesa della documentazione integrativa richiesta al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e rimane a disposizione per quant'altro all'occorrenza.

Per qualsiasi chiarimento possono contattarsi i responsabili del procedimento:

dott.ssa Maura Vargiu, tel. 07060518227, e-mail maura.vargiu@cultura.gov.it;

arch. Stefano Montinari, tel 0702010328, cell. 3937040707, e-mail stefano.montinari@cultura.gov.it.

Il responsabile del procedimento
Area funzionale Patrimonio Archeologico
Funzionario Archeologo Dott.ssa Maura Vargiu

Il responsabile del procedimento
Area funzionale Paesaggio
Funzionario Architetto Arch. Stefano Montinari

LA SOPRINTENDENTE
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

|02/03/2023
|0002963



[34.43.01/8/2021]

Allegato Utente 2 (A02) *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Spett.le Nexta Sardinia S.r.L.
blueislandssas@pec.it

c.a. Dott. Michele Mettola

Oggetto: Santa Giusta (OR), Loc. Sassu. Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and blue Sassu" della potenza di 65.960.560 kW in località "Sassu" nel comune di Santa Giusta.

Richiedente: Nexta Sardinia S.r.L.

Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del DPCM n. 88 del 14 aprile 2022. Richiesta integrazione documentale.

In riferimento alla nota acquisita agli atti con ns. prot. n. 3637 del 17.02.2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione riferita alle opere indicate in oggetto, si comunica quanto segue.

Dall'esame degli elaborati trasmessi si rileva che la documentazione riferita alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 non è conforme al DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") e alla successiva circolare n. 29 della DG ABAP del 19.05.2022.

Si resta pertanto in attesa delle integrazioni documentali richieste ai fini del completamento dell'istruttoria di competenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Ad ogni buon conto, in allegato alla presente, si trasmette la bozza di accordo di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Per ulteriori chiarimenti sarà disponibile il funzionario archeologo competente per territorio dott.ssa Maura Vargiu (maura.vargiu@cultura.gov.it; 070 60518227).

Il funzionario archeologo
responsabile del procedimento
Dott.ssa Maura Vargiu

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)

sm/MV



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP:8897] SANTA GIUSTA (OR) Località Sassu – Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and blue Sassu” della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla TRN da realizzarsi in località Sassu. Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 - VIA (art. 23- PNIEC). Richiesta integrazioni.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 750 del 19.01.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (d'ora in poi SABAP-CA) con nota prot. n. 4269 del 02.03.2023, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 2963 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-CA ha ribadito la richiesta di adeguamento della documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 alle linee guida di cui al DPCM 14.02.2022 “*al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016*”, richiesta già trasmessa al proponente con nota prot. n. 3699 del 20.02.2023, unitamente ad una bozza di accordo di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel richiedere le suddette integrazioni.**

Si ritiene necessario che il Proponente si attivi tempestivamente, inviando alla Soprintendenza competente la documentazione integrativa richiesta, anche al fine di permettere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D.Lgs. 50/2016 entro i termini di legge e di perfezionare con la stessa il sopra richiamato accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8897] SANTA GIUSTA (OR) Località Sassu – Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and blue Sassu” della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla TRN.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC

Proponente: Nexta Sardinia S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 750 del 19/01/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 4269 del 02/03/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che l'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del *Codice* e che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

